



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'ASCENSORE PER IL COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA SCILLA ALTA E MARINA GRANDE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di conduzione dell'impianto ascensore per il collegamento meccanizzato tra Scilla Alta e Marina Grande.

Descrizione del servizio	CPV	P (Principale)	Importo
Servizio di conduzione dell'impianto ascensore per il collegamento meccanizzato tra Scilla Alta e Marina Grande	98341120-2	P	€ 97.372,00

In generale il servizio consiste in:

conduzione:

- apertura dell'impianto al mattino ed esecuzione delle prove giornaliere relative al controllo della funzionalità dello stesso con corsa di prova;
- chiusura quotidiana serale dell'impianto a fine servizio con la verifica di assenza di persone nelle aree di stazione di monte (Piazza San Rocco) e a valle (Spirito Santo) e nella cabine;
- consentire l'accesso all'utenza previa esibizione del tiket per l'utilizzo dell'ascensore;
- assistenza all'utenza per il pagamento del tiket;
- supervisione impianti durante il funzionamento;
 - assistenza a fronte di segnalazioni di allarme o emergenza o fermo improvviso dell'impianto deve richiedere l'intervento della ditta affidataria della manutenzione attraverso il numero verde;
- intervento del personale impiegato (rocciatori) al recupero dei passeggeri in caso di fermo / blocco dell'impianto;
- tenuta dei biglietti cartacei e del relativo corrispettivo, per il pagamento del tiket in caso di mancato funzionamento della biglietteria automatica per consentire il pagamento da parte dell'utenza del biglietto;
- tenuta degli abbonamenti e del relativo corrispettivo per il rilascio degli stessi all'utenza;
- n. 3 passaggi a settimana (Lunedì – Mercoledì - Venerdì) per:
 - pulizia dei pavimenti –rivestimenti-sanitari-porte di n. 2 servizi igienici presenti al piano intermedio di Piazza San Rocco, compreso reintegro dei prodotti di consumo (quali carta – salviette - sapone, ecc.);
 - pulizia dei pavimenti – corrimano, porte, ecc. del percorso galleria stazione a valle la cui uscita porta al quartiere Marina Grande;
 - svuotamento dei cestini di raccolta presenti all'interno dei locali (stazione di Monte e Valle);
 - pulizia delle aree esterne di accesso alla stazione di monte e valle;

videosorveglianza:

- presidio visivo delle stazioni, a monte e a valle, all'interno delle cabine e della linea di corsa attraverso l'impianto di videosorveglianza esistente nella stazione di monte, per controllare la regolarità del servizio o in caso di necessità (es. chiamata dei viaggiatori) chiedere l'intervento del Conducente.

In particolare il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria dovrà:

- tenere in affidamento le chiavi della struttura assegnata in custodia, nonché vigilare su tutte le attrezzature in dotazione alla stessa;
- garantire la chiusura degli accessi interni ed esterni negli orari prestabiliti e quando ciò si rendesse necessario, anche in occasione di eventi oggetto di programmazione periodica da parte dei servizi comunali o da parte di terzi dal Comune autorizzati;

- vigilare e controllare giornalmente la struttura vigilando in particolare sulla chiusura di porte, finestre (anche infissi esterni), cancellate, nonché altri accessi dall'esterno, con particolare attenzione alla verifica di eventuale accensione impropria di luci, stufe o quant'altro possa danneggiare la struttura;
- verifica lo spegnimento di luci, condizionatore ed altri impianti presenti nella struttura;
- accertare eventuali guasti o disfunzioni di cui dovrà essere data pronta segnalazione all'Amministrazione Comunale; parimenti dovrà essere data segnalazione di eventuale scomparsa di attrezzature;
- intervenire prontamente segnalando immediatamente all'ufficio Tecnico Comunale eventuali irregolarità e incidenti che dovessero verificarsi con possibile danno ai beni dello stabile, nei momenti in cui la struttura è chiusa;
- vigilanza sull'impianto affinché vi sia un corretto uso da parte dei vari utilizzatori della struttura;
- durante il proprio turno il personale dovrà fare in modo che non si verifichino intrusioni nelle strutture, furti o quant'altro possa danneggiare l'Amministrazione. In tale eventualità, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice, e per essa al personale addetto al servizio, di dare immediata comunicazione telefonica di qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio stesso ovvero di evento che determini situazioni di pericolo per il patrimonio immobiliare e/o mobiliare.
- Il personale incaricato del servizio dedicherà massima attenzione al controllo degli accessi al fine di prevenire qualsiasi evento contro persone o cose.

Le attività di conduzione dell'ascensore, devono essere svolte da personale qualificato (rocciatori), di età superiore a 18 anni, dotati di tutte le certificazioni richieste dalla normativa in materia e abilitati dal Direttore di Esercizio nominato dal Comune.

Il servizio non può essere frazionato e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali, in quanto costituente un lotto funzionale unitario.

In caso di frazionamento verrebbe compromessa la proporzionalità, l'efficacia complessiva, l'efficienza e l'economicità della gestione della procedura nonché l'esecuzione tecnica del servizio, che risulterebbe difficoltosa.

ART. 2 – VALORE DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio avrà decorrenza **dall'1/06/2024 al 31/10/2024**, per un monte ore complessivo presunto di **4.400**, con articolazione oraria secondo il prospetto appresso indicato, e comunque in occasione di particolari eventi, con orari da comunicare caso per caso:

dal	01/06/2024	al	16/06/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	19:00:00
chiusura dalle ore 13:00 alle ore 14:00			
dal	17/06/2024	al	30/06/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	22:00:00
dal	01/07/2024	al	28/07/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	00:00:00
dal	29/07/2024	al	01/09/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	01:00:00
dal	02/09/2024	al	15/09/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	19:00:00
Chiusura dalle ore 13:00 alle ore 14:00			
dal	16/09/2024	al	31/10/2024
dalle ore	09:00:00	alle ore	19:00:00
Chiusura dalle ore 13:00 alle ore 14:00			

Il valore presunto della spesa per il servizio in argomento è di euro **€ 97.372,00 (euro novantasettemila trecentosettantadue/00)**.

Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il Comune, nel corso del periodo del servizio potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, oppure, per un importo inferiore o, eccezionalmente, anche superiore, oppure potrà non richiederle, se non registra alcun fabbisogno.

Il servizio avrà decorrenza presunta dal 1° GIUGNO 2024 al 31 OTTOBRE 2024 per un monte ore complessivo presunto di 4.400.

L'importo a base d'asta è stato calcolato sulla base dell'esperienza diretta e dello storico del servizio espletato negli anni precedenti.

L'affidamento concerne conduzione dell'ascensore con l'organizzazione (turni del personale) per un numero presunto di ore **4.400** e per un costo orario pari ad € **22,13**, oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D.Lgs 31/03/2023 n. 36 la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo medesimo.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs 31/03/2023 n. 36. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, oltre IVA, sarà assicurato con fondi del Bilancio Comunale.

ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che produrrà la migliore offerta economica tenendo conto del numero di ore lavoro e del costo complessivo, il tutto entro la concorrenza dell'importo complessivo di € 97.372,00 oltre IVA al 22%.

A tale scopo dovrà essere compilata l'**OFFERTA ECONOMICA** con dichiarazione espressa in cifre e in lettere del costo orario applicato che l'impresa intende applicare alla retribuzione lorda oraria composta da: stipendio tabellare, indennità di comparto, eventuale indennità qualifica, indennità di vacanza contrattuale, 13^a mensilità, così come prevista dal Contratto collettivo di lavoro del personale.

Il costo orario, non inferiore ai minimi contrattuali tempo per tempo previsti dalla normativa vigente, dovrà essere valido per l'intero periodo contrattuale.

ART. 4 - MODALITA' DELL'APPALTO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La procedura di gara è assoggettata alla lex specialis costituita dal Capitolato compresi, in quanto applicabili, i richiami ivi effettuati alle singole disposizioni del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e smi.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/1999.

Per partecipare alla gara è richiesta:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell'attività in questione;
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Requisiti di idoneità professionale*);
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Requisiti di capacità economica e finanziaria*);
- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Requisiti di capacità tecnica e professionale*).

L'impresa che partecipa o che parteciperà a un raggruppamento o consorzio non può adire alla gara a titolo individuale né fare parte di altro raggruppamento o consorzio.

Nei confronti dei soggetti che partecipano alla gara non dovranno sussistere le cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. 1) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni

dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. 1) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/04/2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel *eDGUE* la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs n. 159/2011.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**la società dovrà risultare "ATTIVA"**), e **iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative** (*per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE e della domanda di partecipazione.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale** maturato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (**triennio 2020, 2021 e 2022**) non inferiore ad € **97.372,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni (triennio 2020, 2021 e 2022), con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, di almeno **un servizio analogo** a quello oggetto del presente appalto, per un importo medio annuo non inferiore a € 97.372,00, fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi, le date ed i destinatari, pubblici e privati.

Per servizi analoghi si intendono servizi di custodia e/o di accoglienza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati tra la documentazione di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, ecc.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il Comune corrisponderà all'Impresa aggiudicataria il relativo corrispettivo, oltre IVA, per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune della fattura elettronica con cadenza mensile, da emettersi mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

L'IVA pari al 22% a carico del Comune sarà versata secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, (split payment).

ART. 6 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene alla sicurezza, delle prescrizioni di servizio contenute nel Regolamento d'esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri con l'utilizzazione del personale addetto all'impianto, per l'impianto ascensore in pubblico esercizio per il collegamento meccanizzato tra Scilla alta e Marina Grande ubicato in Scilla (RC), nonché delle eventuali modalità integrative ed aggiuntive indicate dal Direttore di Esercizio.

ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE

L'impresa affidataria, al fine di assicurare la stabilità occupazionale, sarà tenuta al riassorbimento del personale al momento impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dell'attuale conduttore, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, in conformità a quanto stabilito nel CCNL.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'ANAC in materia, in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L'Appaltatore si impegna, pertanto ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

ART. 9 - PERSONALE

Il personale impiegato deve possedere i seguenti requisiti:

1) *certificato di frequenza di corso teorico/pratico per Lavoratori Addetti ai Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – D.Lgs n. 81/2008 all XXI*

e per alcuni agenti anche:

1) *modulo di formazione teorico/pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti funi. D.Lgs n. 81/2008 allegato XXI - per le attività di soccorso in caso di inamovibilità dell'impianto.*

Mentre per le attività di agente per la gestione dell'impianto dovrà possedere i requisiti sotto riportati:

1. *Età minima di 18 anni per tutte le tipologie d'impianti;*

2. *Capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica "C" (DPR n. 495 del 16/12/1992 e smi);*

3. *L'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostane alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18/09/2028;*

4. *Cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana;*
5. *L'interessato non deve avere in corso l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.*

E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, TUSSEL, così come vigente, e della *privacy* di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (così come vigente).

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

ART. 10 - ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri relativi a retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione dello stesso.

L'affidatario si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impegnato nell'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, a rispettare le disposizioni in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. L'affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro.

L'affidatario deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per i lavoratori di cooperative sociali impiegati con mansioni oggetto del contratto di appalto e dei suoi eventuali rinnovi ed accordi integrativi territoriali, sollevando l'Ente da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dipendente.

L'affidatario si impegna ad effettuare il servizio con personale idoneo, di provate capacità, onestà e moralità adeguato per capacità professionali, in grado di mantenere un contegno decoroso irreprensibile, riservato e corretto e comunicando, all'inizio del contratto il nominativo delle persone che verranno utilizzate per l'espletamento del servizio in argomento.

L'affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale; dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008.

L'affidatario deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni in oggetto, lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto ed in particolare relativamente ai rischi specifici degli ambienti di lavoro, di durata congrua e coerente.

L'affidatario si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi, senza costi aggiuntivi, assicurando le sostituzioni dei propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi o altro motivo.

ART. 12 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990, così come vigente, attinenti i servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, del Regolamento d'esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri, l'ente concedente potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirla con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria e la richiesta di risarcimento danni.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

L’impresa affidataria, a pena di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 18, si obbliga:

- a. ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella convenzione di funzioni, nel contratto, nel capitolato speciale e relativi allegati;
- b. ad organizzare il servizio in oggetto indicato, a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane;
- c. all’osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale. Si impegna altresì all’adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e quanto altro collegato;
- d. a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l’effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l’effettuazione da parte del proprio personale dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. In conseguenza, si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato l’ente concedente da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- e. a disporre di personale addetto idoneo allo svolgimento del servizio ed adeguato per garantire il suo regolare svolgimento;
- f. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull’assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - TUSSL), così come vigente, e Testo unico sulla *privacy* di cui al D. Lgs. n. 196/2003, così come vigente;
- g. ad assumere il personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio da parte dei precedenti affidatari, come indicato al precedente art. 8.

L’impresa affidataria, pena l’applicazione di penali di cui al successivo art. 17, si obbliga, altresì:

- a. a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;
- b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all’utenza sulle caratteristiche del servizio che sugli orari;
- c. a comunicare l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio con allegato copia delle certificazioni richiesta dal Direttore d’Esercizio dell’impianto ascensore,

ART 14 - SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’impresa affidataria in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e smi, dovrà garantire che il personale impiegato ha ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, da comprovare con specifica documentazione.

L’impresa affidataria dovrà dotare il proprio personale di eventuali adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività in oggetto e dovrà adottare tutte le procedure e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

L’Ente fornirà all’impresa affidataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui è destinata ad operare e in relazione all’attività da svolgere.

L’impresa affidataria si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nelle aree predette, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante lo svolgimento delle attività.

ART. 15 - GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari al 2%** del valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e smi.

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 e smi.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione deve essere intestata al Comune di Scilla (RC).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto di servizio andrà costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva, nella misura e secondo le modalità previste ed indicate nell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 e smi.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 e smi.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.

La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'ente concedente.

ART. 17 - PENALITA'

L'impresa affidataria si impegna e si obbliga ad assicurare ed a rispettare quanto stabilito nel presente capitolato.

Verificandosi inadempienze, il Comune potrà contestare gli addebiti nel termine di 10 giorni dal rilievo, da effettuarsi a mezzo pec.

Entro 10 giorni dalla notifica l'impresa affidataria dovrà rimuovere le cause che hanno prodotto il disservizio.

Nel caso in cui non risultassero accolte le eventuali relative giustificazioni, da inviarsi entro 10 giorni dalla notifica degli addebiti, il contratto potrà essere risolto dal Comune senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Qualora nel tempo fissato di 10 giorni dalla notifica l'impresa affidataria non provvedesse ad uniformarsi a quanto prescritto, il Comune potrà addebitare nei suoi confronti una penalità variabile da € 300,00 a € 1.800,00 in proporzione all'entità dell'inadempimento e l'applicazione della penalità potrà avvenire senza ulteriore formalità, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione tratterà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

L'Amministrazione Comunale addebiterà inoltre all'impresa affidataria inadempiente, l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione delle suddette prestazioni ad altre ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza ed in mancanza sulla cauzione definitiva. In ognuna delle ipotesi previste il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e smi, l'ente concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente capitolato speciale ed in caso di:

- a) perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente da parte dell'impresa affidataria;
- b) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;

- c) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
- d) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente;
- e) cessazione o liquidazione o fallimento da parte dell'impresa affidataria o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
- f) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato;
- g) mancato rispetto di quanto previsto al precedente art 13, comma 1.

L'impresa affidataria diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed al D.Lgs. n. 36/2023, così come vigente.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto e quello territoriale di Reggio Calabria.

E' esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto di concessione ad arbitri.

Allegati:

1 - Regolamento d'esercizio comprensivo della procedura per il recupero dei passeggeri.

Scilla, 2/04/2024

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(arch. Pietro Antonio GAETANO)
*f.to Pietro Antonio GAETANO***

Regolamento di Esercizio
dell'impianto ascensore in servizio pubblico nel comune di Scilla
sede Scilla piazza San Rocco

Responsabile dell'Esercizio: dott. ing. Santo Marazzita

il *Responsabile dell'Esercizio*

dott. ing. Santo Marazzita

TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	DATA EMISSIONE	DATA ENTRATA IN VIGORE
00		Ing. Marazzita	Ing. Marazzita	Ing. Marazzita	18 luglio 2021	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI	4
3	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
4	ESERCENTE.....	5
5	GOVERNO DELL'IMPIANTO	6
6	RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO	7
7	MANSIONI ED OBBLIGHI DELL'AGENTE ADDETTO ALLA MANOVRA	9
8	COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA MANOVRA E LORO CONTEGNO VERSO IL PUBBLICO.....	11
9	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.....	11
10	MODALITA' DI ESERCIZIO.....	11
11	UTILIZZO DELL'IMPIANTO.....	12
12	PRINCIPALI DISPOSITIVI/MISURE DI SICUREZZA ADOTTATI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	12
13	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	12
14	VERIFICHE E PROVE.....	12
15	DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI	14

ELENCO ASCENSORI

L'elenco degli ascensori, la loro ubicazione ed il relativo *numero di matricola* sono elencati nell'*allegato 1* "elenco ascensori" al presente *regolamento di esercizio*.

1 PREMESSA

In comune di Scilla, ente proprietario dell'impianto gestisce direttamente l'impianto e si avvale, mediante convenzione con la Società Ferrovie della Calabria della figura del Responsabile di Esercizio.

2 NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI

Si richiamano di seguito le principali norme applicabili agli impianti di cui al presente *regolamento di esercizio*, in accordo alle quali esso è stato redatto:

- D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizio di trasporto";
- D.M. 02 gennaio 1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";
- D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio" e *s.m.i.* (D.P.R. n. 214 del 05 ottobre 2010 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" e D.P.R. n. 8 del 19 gennaio 2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio"; D.P.R. n. 23 del 10 gennaio 2017, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori");
- D.M. n. 918 del 29 settembre 2003 "individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) delle Direzioni Generali Territoriali (ex S.I.I.T.)";
- Circolare del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* n. 19 del 17 novembre 2005 "Scale e marciapiedi mobili in servizio pubblico. Normativa";
- D. L.vo 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- D.M. 18 febbraio 2011 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili";
- Il D.M. n. 346 del 04 agosto 2014 "Rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti"

- D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)”;
- Direttiva 2014/33/UE del parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- Decreto M.S.E. del 19 marzo 2015 “Semplificazione per l'installazione di ascensori”;
- D.D. n. 101 del 09 marzo 2015 “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”;
- Decreto del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* del 22 dicembre 2017 “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa.”;
- UNI EN 115– xx;
- UNI EN 81– xx;
- UNI 10411 – xx (e norme collegate);
- Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e *s.m.i.*

3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi con l'osservanza delle pertinenti leggi vigenti, delle pertinenti *norme tecniche* in vigore e delle *norme antinfortunistiche*, nonché con le modalità indicate nel presente *regolamento di esercizio*.

Il *regolamento di esercizio* deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale; le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori devono essere esposte in maniera ben evidente al pubblico.

La sorveglianza sull'esercizio, ai fini della sicurezza, compete all'*Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi* del *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* (Bari).

4 ESERCENTE

L'esercente ha il compito di:

- essere sempre provvisto dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature;
- provvedere alla nomina del *Responsabile dell'Esercizio* e del suo Sostituto, ai sensi del D.M. 18 febbraio 2011;
- attribuire al *Responsabile dell'Esercizio*, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 753/80, “... .. *i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benessere sulla assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.*”;
- rispettare i *contratti collettivi di lavoro*, le *leggi sociali* e quelle sulla *prevenzione degli infortuni*;
- vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- provvedere alle permanenti coperture assicurative aventi per assicurati i viaggiatori ed il personale;
- provvedere, su indicazioni del *Responsabile dell'Esercizio*, alla provvista dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio (tali materiali devono essere conservati in locali idonei ed essere subito disponibili per la buona manutenzione degli impianti);
- dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti da *Responsabile dell'Esercizio*;

- fornire alle *Autorità di Vigilanza* i *dati statistici* richiesti.

5 GOVERNO DELL'IMPIANTO

Il personale addetto al governo dell'impianto è ordinato come segue:

- *Responsabile dell'Esercizio*:
- *Agenti Addetti alla Manovra*:
l'elenco dei nominativi degli *Agenti Addetti alla Manovra* è riportato nell'*allegato 1* denominato "Elenco degli Agenti Addetti alla Manovra";
- ditta specializzata incaricata della manutenzione:
la ditta incaricata per la manutenzione dell'impianto è la Schindler *ragione sociale* della società, avente personale munito di *certificato di abilitazione* ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. n. 1767 del 24 dicembre 1951 e *ss.mm.ii.*, come da contratto sottoscritto in data 20.04.2020 riportato nell'*allegato 2*.

Il *Responsabile dell'Esercizio* deve essere abilitato ai sensi del D.M. 18 febbraio 2011, deve godere del preventivo assenso da parte dell'U.S.T.I.F. in seguito a proposta dell'Esercente.

Per i casi di assenza temporanea, il *Responsabile dell'Esercizio* deve nominare, previo benestare dell'Esercente, un Sostituto di sua fiducia, dandone tempestiva comunicazione al competente U.S.T.I.F..

Il Sostituto del *Responsabile dell'Esercizio* dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il *Responsabile dell'Esercizio*, ivi compresi l'*obbligo della residenza*. L'*atto di designazione* da parte del *Responsabile dell'Esercizio*, nei termini previsti all'articolo 17 del D.M. 18 febbraio 2011, e di accettazione del Sostituto, compresa tutta la restante documentazione normalmente richiesta per il *Responsabile dell'Esercizio* e definita all'articolo 8 dello stesso D.M. 18 febbraio 2011, dovrà essere trasmessa al competente U.S.T.I.F..I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date di inizio e fine e con le firme degli interessati, nel *registro dell'impianto*. Il *registro dell'impianto* è riportato nell'*allegato 3* denominato "Registro dell'Impianto".

L'Esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della *sicurezza dell'esercizio* e della *regolarità dell'esercizio*, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività.

In definitiva, si considera *addetto alle mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio* il seguente personale:

- il *Responsabile dell'Esercizio* (che assume il ruolo di *Capo Servizio*, ai sensi dell'articolo 4 riportato nel D.M. 18 febbraio 2011 per le sole incombenze non espressamente ascrivibili alla ditta specializzata incaricata della manutenzione degli impianti) che coordina l'evacuazione dei passeggeri intrappolati in cabina a cura della ditta specializzata incaricata della manutenzione, laddove l'intervento non sia eseguibile dal personale aziendale;
- il *personale aziendale*, opportunamente abilitato e nel seguito indicato come "Agente Addetto alla Manovra", di cui all'*allegato 1* ;
- personale della ditta specializzata incaricata della manutenzione degli impianti e delle manovre di recupero delle persone bloccate in ascensore, laddove la manovra non sia eseguibile dal *personale aziendale*.

Infine, giusta indicazione all'articolo 2 del D.D. n. 288 del 17 settembre 2014, per la gestione degli impianti di cui al presente *Regolamento di Esercizio* non è prevista la funzione del "Macchinista".

Gli *Agenti Addetti alla Manovra* dovranno essere abilitati alle loro funzioni dal *Responsabile dell'Esercizio* (ex D.M. 18 febbraio 2011), il quale provvederà a sottoporli a *prova teorica e prova pratica*, alle quali potranno partecipare Funzionari dell'U.S.T.I.F..

Durante l'*orario di esercizio* almeno un *Agente Addetto alla Manovra* deve essere in servizio. Durante l'*arco di tempo* in cui effettuasi *servizio viaggiatori (9 – 24) per tutti i giorni della settimana* (circa 15 ore giornaliere) la stazione di monte ubicata in p.zza San Rocco è permanentemente presenziata da *Agenti Addetti alla Manovra* (che espletano un servizio articolato su 3 turni, con *turno di disponibilità*). Il numero minimo di *personale aziendale* abilitato necessario è pertanto di 4 unità.

Copia completa dell'elenco degli *Agenti Addetti alla Manovra* deve essere trasmessa all'*autorità di vigilanza*, alla quale dovranno pure essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale *Agente Addetto alla Manovra* dell'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante un contrassegno (cartellino) o divisa.

6 RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

Il *Responsabile dell'Esercizio* ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle *norme tecniche* e nel presente regolamento, riguardanti la *sicurezza dell'esercizio* e la *regolarità dell'esercizio*. Si elencano appresso le funzioni del *Responsabile dell'Esercizio*:

- espleta, ai fini della sicurezza, gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, stabiliti dalle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980;
- provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 1° e 2° comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati all'articolo 3 del DM 18 febbraio 2011 per il *Direttore dell'Esercizio*; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al *Capo Servizio* (per le sole incombenze non espressamente ascrivibili alla ditta specializzata incaricata della manutenzione degli impianti e delle manovre di recupero delle persone bloccate in ascensore attraverso la botola di cabina). Pertanto:
 - abilita gli agenti addetti alle diverse *mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio*, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'articolo 9, 3° e 4° comma, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, predisponendo altresì quanto necessario per l'*aggiornamento professionale* degli stessi agenti (mediante l'effettuazione di *manovra di soccorso* simulata ogni 5 anni: per gli ascensori, *manovra manuale di ritorno al piano*; per le *scale mobili* ed i *tappeti mobili*, *manovra manuale* del per il recupero di oggetti impigliati tra le scanalature dei gradini o dei segmenti ed i denti del pettine);
 - comunica – annualmente o prima dell'*apertura all'esercizio* di un nuovo impianto – all'U.S.T.I.F. di Bari, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì al suddetto Ufficio ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;
 - predispone, d'intesa con l'Esercente, l'organizzazione per il soccorso delle persone bloccate in cabina in particolare:
 - ✓ prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con la ditta specializzata incaricata della manutenzione degli ascensori in grado di fornire personale idoneo per tali operazioni,
 - ✓ sovrintendendo alle operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di *manovre di soccorso* simulato,

- ✓ valutando l' idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;
- programma e predisporre, d'intesa con l'Esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal Costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la *sicurezza dell'esercizio*, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
- segnala tempestivamente all'U.S.T.I.F. di Bari tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;
- rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'articolo 102 del D.P.R. n. 753/1980, del D.M. 18 febbraio 2011 o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante *ordini di servizio* numerati progressivamente;
- provvede ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dalla ditta specializzata incaricata della manutenzione o dagli *Agenti Addetti alla Manovra*, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio se ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione dal servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto la ditta specializzata incaricata della manutenzione né gli *Agenti Addetti alla Manovra*, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F. di Bari;
- sovrintende alla manovra di recupero delle persone bloccate in ascensore attraverso la botola di cabina;
- partecipa alle *verifiche e prove* periodiche di Legge.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari, integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire e/o ripristinare la *sicurezza dell'esercizio* e la *regolarità dell'esercizio*. In particolare:

- deve essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso anche a mezzo di collegamento telefonico;
- deve dare immediata comunicazione PEC all'U.S.T.I.F. di Bari¹ degli incidenti interessanti la *sicurezza dell'esercizio* o la *regolarità dell'esercizio* (come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980);
- in caso di incidente provvede a redigere un *rapporto sull'incidente*, inviandolo entro 5 giorni dall'accaduto agli uffici indicati al precedente punto, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare;
- per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi 5 giorni dall'accaduto deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenire l'U.S.T.I.F. di Bari ;
- comunica immediatamente le *risultanze delle inchieste* all'U.S.T.I.F. di Bari unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti;
- deve emanare le *disposizioni interne*, in applicazione delle *norme regolamentari* sull'impiego delle *apparecchiature meccaniche*, degli *equipaggiamenti elettrici* e degli *equipaggiamenti elettronici*, per la conduzione e la sorveglianza dell'impianto;
- deve predisporre l'ubicazione dei *mezzi di soccorso*, nonché lo svolgimento delle relative *operazioni di soccorso*, previa approvazione dell'U.S.T.I.F.;
- trasmette all'Esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
- esonera dal servizio, mediante ordine scritto, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 91, 2° comma, del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980;

¹ustif-_____@pec.mit.gov.it

- si assicura che l'impianto, durante l'esercizio, sia sempre provvisto del personale necessario alla conduzione, tenendo conto della peculiarità del servizio, dell'orario di esercizio giornaliero, nonché di prevedibili speciali esigenze che possono insorgere, adottando tempestivi provvedimenti;
- dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato, che svolga tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, seguendone il grado di addestramento;
- deve vietare e fare vietare il trasporto di persone che possono pregiudicare la *sicurezza dell'esercizio* e la *regolarità dell'esercizio* (articoli 30, 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980);
- provvede a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere, settimanali e mensili secondo le *norme tecniche* e quelle previste nel presente *Regolamento di Esercizio*;
- sovrintende per l'effettuazione delle *verifiche e prove trimestrali, verifiche e prove semestrali, verifiche e prove di riapertura, le revisioni speciali, le revisioni generali, le revisioni straordinarie* previste dalle *norme tecniche* in vigore, verbalizzandone i risultati sull'apposito registro di cui all'*allegato 4* denominato "Libretto delle Verifiche e Prove Periodiche e Straordinarie", di cui una copia viene inviata o firmata dal competente U.S.T.I.F.;
- adotta provvedimenti per la *prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro*, in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, fornendo agli agenti abilitati alle varie mansioni le istruzioni per curare l'attuazione di tali provvedimenti e controllare l'efficienza delle relative attrezzature ed il loro corretto uso da parte del personale stesso;
- effettua in qualsiasi momento i controlli e le verifiche sull'impianto, per accertarne le condizioni di sicurezza;
- sovrintende alle operazioni di *manutenzione straordinaria* ed ai lavori di maggiore importanza;
- in ottemperanza alle disposizioni della *Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime*, prot. 5256 del 04/12/2018, il *Responsabile dell'Esercizio* segue le procedure di cui all'*allegato 5* "Procedura di Segnalazione alla Di.G.I.Fe.Ma. ed all'U.S.T.I.F. di Incidenti e Inconvenienti" segnalando nell'immediatezza e comunque al massimo entro un'ora dalla conoscenza dell'evento gli *incidenti gravi*²;
- trasmette mensilmente alla Di.G.I.Fe.Ma.³ un *rapporto informativo mensile* in cui vengano sinteticamente riportati gli *eventi incidentali* ("incidente grave"⁴, "incidente"⁵, "inconveniente"⁶) verificatisi nel mese di riferimento, distinti per tipologie di *impianto fisso*;
- tiene costantemente aggiornato il *registro dell'impianto*;
- assicura sempre la presenza e la *pronta disponibilità*, presso gli impianti, dei documenti afferenti ai medesimi, richiamati nelle *norme di riferimento*, e comunque almeno della seguente documentazione: *Regolamento di Esercizio, Manuale di Uso e Manutenzione, Registro delle Verifiche e Prove, Revisioni Speciali e Revisioni Generali* svolte.

7 MANSIONI ED OBBLIGHI DELL'AGENTE ADDETTO ALLA MANOVRA

Si tratta del *personale operativo* addetto a svolgere funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti. Svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le

² Qualsiasi *evento incidentale* che causi la morte di almeno una persona od il ferimento grave di 5 o più persone o seri danni all'impianto o all'infrastruttura.

³ incidenti.digifema@mit.gov.it

⁴ Vedasi nota 3.

⁵ Evento improvviso, indesiderato o non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi avente conseguenze dannose per il *sistema di trasporto*.

⁶ Qualsiasi evento diverso da un "incidente" o da un "incidente grave", che incida o possa incidere sulla *sicurezza dell'esercizio* del sistema di trasporto ad impianti fissi.

prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle *norme di esercizio*, ai fini della sicurezza. Con riferimento ai compiti specifici relativi a tutti gli impianti, l'*Agente Addetto alla Manovra* deve:

- sorvegliare l'impianto dal proprio *posto di servizio* (avvalendosi delle immagini riportate dall'impianto TVcc);
- eseguire le verifiche e prove giornaliere / settimanali ratificando l'esecuzione ed il risultato sul *registro dei controlli quotidiani* (che, pertanto, assumono la funzione di *Libro Giornale*);
- verificare la corretta presenza di tutta la cartellonistica ed ogni altra accessorio a servizio dell'impianto, segnalando eventuali anomalie al *Responsabile dell'Esercizio*;
- intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento degli utenti, o tale comunque da costituire pericolo (allontanare i viaggiatori se, ai sensi del D.P.R. n° 753 dell'11 luglio 1980, incorrano nella casistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33);
- arrestare l'impianto, in caso di guasto e anomalie rilevati nel funzionamento del macchinario, degli *apparecchi di sicurezza* o di qualsiasi altra parte dell'impianto, e darne comunicazione al *Responsabile dell'Esercizio* per le eventuali disposizioni (nonché alla ditta specializzata incaricata della manutenzione nel caso di intrappolati in cabina);
- nel caso di *allarme evacuazione* dei viaggiatori, annunciare il divieto di fruire dell'impianto e, nel caso, precludere il funzionamento dello stesso;
- svolgere le funzioni di "addetto alla gestione delle emergenze", previa designazione del servizio di prevenzione e protezione;

Durante il funzionamento dell'impianto l'*Agente Addetto alla Manovra* deve altresì:

- assistere, quando possibile, gli utenti degli ascensori e in modo particolare i *diversamente abili*;
- provvedere alle manovre, in caso di necessità, nonché alla sorveglianza dell'impianto;
- provvede alla *manovra manuale* per il *ritorno al piano* dell'ascensore bloccato con persone presenti in cabina, nonché alla sorveglianza dei meccanismi, organi ed impianti di controllo interessanti la sicurezza ([allegato 6](#));
- restare entro breve raggio dal *posto di controllo*, sempre pronto ad intervenire;
- accertarsi dell'efficienza delle *segnalazioni luminose*;
- eseguire le verifiche e prove giornaliere;
- verificare e mantenere chiusa la zona interessata ai macchinari per impedire l'accesso degli estranei;
- intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento degli utenti, o tale comunque da costituire pericolo;
- arrestare l'impianto, in caso di guasto e anomalie rilevati nel funzionamento del macchinario, degli *apparecchi di sicurezza* o di qualsiasi altra parte dell'impianto, e darne comunicazione al *Responsabile dell'Esercizio* per le eventuali disposizioni;
- assistere il *Responsabile dell'Esercizio* in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni impartite;

Ove la *manovra manuale* per il *ritorno al piano* dell'ascensore bloccato con persone presenti in cabina fallisse, il recupero degli intrappolati attraverso la botola di cui è munita la cabina è prerogativa della squadra di soccorso (formata da personale abilitato ai lavori in quota), della ditta incaricata della manutenzione degli ascensori (o dei *vigili del fuoco*) attraverso la *manovra di salvataggio* con dispositivo di cui all'[allegato 7](#) "Piano di Soccorso". Per questa necessità dovrà essere allertato il *Responsabile dell'Esercizio* nonché la ditta specializzata incaricata della manutenzione. Tale *manovra di salvataggio* potrebbe anche essere esperita da *personale*

aziendale, solo se sottoposto a previo apposito corso di formazione ed addestramento di cui al § 2 dell'[allegato 7](#)

8 COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA MANOVRA E LORO CONTEGNO VERSO IL PUBBLICO

Gli *Addetti alla Manovra e Soccorso*:

- sono tenuti ad usare un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dei viaggiatori, evitando qualsiasi discussione e facendo eventualmente intervenire il *Responsabile dell'Esercizio*;
- debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei *cartelli monitori* apposti, nonché sulle istruzioni eventualmente ricevute anche verbalmente dal *Responsabile dell'Esercizio* (qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono a fermare l'impianto);
- sono tenuti a conservare qualsiasi oggetto rinvenuto presso gli impianti al fine della restituzione in caso di richiesta per smarrimento.

9 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l'Esercente, il *Responsabile dell'Esercizio* e l'*Agente Addetto alla Manovra* hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alle vigenti *norme generali* inerenti la *prevenzione degli infortuni*.

L'Esercente annota cronologicamente, nell'[allegato 7](#), tutti gli infortuni occorsi agli *Agenti Addetti alla Manovra*, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'evento. Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

10 MODALITA' DI ESERCIZIO

L'esercizio deve svolgersi con le modalità del presente *Regolamento di Esercizio*.

Il personale *Agente Addetto alla Manovra e Soccorso* sarà garantito per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto.

Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito come già detto precedentemente, al fine di avere piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizione di sicurezza.

Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rivelati.

Nei luoghi di accesso agli impianti devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, *cartelli monitori* recanti divieti per gli utenti, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai titoli II e VII del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980.

Nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata dall'U.S.T.I.F. di Bari. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la *sicurezza dell'esercizio*, devono essere notificate all'U.S.T.I.F. di Bari.

Il servizio deve essere sospeso, a cura del *Responsabile dell'Esercizio*, quando accadano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto.

Qualora accadano durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della *prima apertura* dell'impianto al *pubblico servizio*, il *Responsabile dell'Esercizio* è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni.

Dopo periodi di inattività e/o in ogni modo prima della riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

11 UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'ascensore permette lo spostamento dei viaggiatori tra i piani secondo le norme e le disposizioni riportati nei *cartelli monitori* affissi nella cabina dell'ascensore stesso.

L'utilizzo dell'impianto per qualsiasi altro scopo diverso da quello sopra specificato è da considerarsi assolutamente vietato.

12 PRINCIPALI DISPOSITIVI/MISURE DI SICUREZZA ADOTTATI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti sono dotati di sicurezze conformi alle norme UNI vigenti all'atto della installazione.

Il controllo degli impianti è effettuato mediante telecamere con posto di controllo ubicato presso la stazione di monte ubicata in P.zza San Rocco.

L'*Agente Addetto alla Manovra e Soccorso*, in caso di necessità, dovrà effettuare l'arresto dell'impianto e dovrà allertare la squadra i VV.FF. o il 118 in caso di malore di qualche utente nonché la ditta incaricata per la manutenzione dell'impianto – ove necessario - ed il *Responsabile dell'Esercizio* (come disciplinato dai paragrafi precedenti).

È tassativamente esclusa la possibilità di riavviare l'impianto senza espressa autorizzazione del Responsabile di Esercizio.

13 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Per l'impianto è previsto il programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, meccaniche ed elettriche (e di eventuali dispositivi e/o impianti a corredo dell'impianto di cui alla categoria "D" del D.M. 18 febbraio 2011 stesso), comprendente tutte le notizie e le prescrizioni stabilite dai costruttori, riportati nei propri *manuali di uso e manutenzione*, dalle norme ministeriali appositamente emanate, dalle norme UNI EN di riferimento nonché da ulteriori disposizioni fornite dal *Responsabile di Esercizio*.

14 VERIFICHE E PROVE

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a *verifiche e prove* onde accertare lo stato degli organi, degli apparecchi e dei dispositivi che interessano il funzionamento e la sicurezza. In particolare le *verifiche e prove* sono distinte in:

- *verifiche e prove* giornaliere

Ogni giorno deve procedersi ad una visita generale dell'impianto da parte del personale *Agente Addetto alla Manovra*, che curi attentamente l'esecuzione delle verifiche seguenti:

- efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

- funzionamento delle *spie luminose* indicanti il *senso di marcia*;
- assenza di rumori e vibrazioni anomale.

Gli esiti di tale visita devono essere appuntati e firmati sul *registro dei controlli quotidiani* (che, pertanto, assumono la funzione di *Libro Giornale*).

- *verifiche e prove periodiche*

Durante il servizio dovranno essere espletate, a cura del *Responsabile dell'Esercizio* coadiuvato dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione dell'impianto,

- le *visite e prove* previste dall'articolo 6.4 del DM 19 settembre 1975, dalle norme UNI EN 115 ed 81, dal D.M. n. 101 del 09 marzo 2015;
- i controlli previsti dal Costruttore ed opportunamente specificati del *Manuale di Uso e Manutenzione*;
- nonché i controlli sull'efficacia e sull'efficienza di eventuali dispositivi e/o impianti a corredo dell'impianto di cui alla categoria "D" del D.M. 18 febbraio 2011.

Alle *verifiche e prove* potranno partecipare Funzionari dell'U.S.T.I.F. di Bari. Comunicazione dell'avvio delle *verifiche e prove* periodiche dovrà essere trasmessa con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. di Bari.

- *verifiche e prove straordinarie*

Ove siano state eseguite opere di modifica dell'impianto, le *verifiche e prove* periodiche di cui al precedente punto devono essere effettuate alla presenza di un Funzionario dell'U.S.T.I.F. di Bari, ai fini dell'autorizzazione alla riapertura dell'esercizio.

- *revisioni generali e revisioni speciali*

Durante il servizio dovranno essere espletate, a cura del *Responsabile dell'Esercizio* coadiuvato dall'*Assistente Tecnico*, le attività prescritte dal DM 02 gennaio 1985.

- altri adempimenti

Il *Responsabile dell'Esercizio* ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento del presente *Regolamento di Esercizio* in occasione di variazione o di introduzione di nuove norme afferenti la gestione degli *impianti elevatori*.

Indipendentemente dall'architettura di *verifiche e prove* appena descritta, l'Esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche delle indicazioni dei Costruttori, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto.

I risultati di tutte le *verifiche e prove* devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito [allegato 4](#) "Libretto delle Verifiche e Prove Periodiche e Straordinarie". Copie dei verbali devono essere inviati all'U.S.T.I.F. di Bari, che conserverà stabilmente dette copie.

La prosecuzione e la ripresa del *pubblico esercizio* dell'impianto non possono in ogni modo ritenersi autorizzate, ai fini della sicurezza, qualora alle periodicità fissate nelle *Norme Tecniche* non siano state effettuate, con esito favorevole, le prescritte *verifiche e prove*, così come risultanti dal "Libretto delle Verifiche e Prove Periodiche e Straordinarie".

Resta salva la facoltà dell'U.S.T.I.F. di Bari di revocare l'autorizzazione per la prosecuzione o la ripresa del *pubblico esercizio* dell'impianto, sulla base del verbale delle *verifiche e prove* ovvero delle ispezioni che lo stesso Ufficio può disporre al fine di accertare che la conduzione dell'impianto garantisca condizioni di sicurezza. Il predetto Ufficio ha inoltre facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esecuzione di *verifiche e prove* intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento dell'impianto.

15 DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi *cartelli monitori*. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dagli *Agenti Addetti alla Manovra* dell'impianto, ai sensi del titolo II del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980.

Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Esercente con l'indirizzo preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e privi del diritto al seguito.

I trasgressori delle disposizioni regolamentate portate a conoscenza del pubblico, per mezzo di appositi comunicati affissi dall'Esercente e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danni agli impianti, saranno perseguiti ai sensi di quanto riportato nel titolo II del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 (per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti i soggetti di cui all'articolo 71 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980).

L'esercizio degli impianti si svolge nel rispetto della vigente normativa specifica del settore degli ascensori, *scale mobili* e servoscala in *servizio pubblico* e nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed in ottemperanza alle disposizioni riportate nel presente *Regolamento di Esercizio*.